

Prot. n. 7610 B/19

Rende, 15.09.2018

**A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE ED ATA**

Oggetto: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Con la presente si ribadisce l'importanza della vigilanza sugli alunni e si richiama l'attenzione sulle responsabilità che gravano sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici relativamente a questo aspetto.

Si ricorda in prima istanza che la custodia il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

In via primaria esso è attribuito ai docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività.

L'obbligo della vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a soggetti maggiorenni delegati.

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

L'attività di vigilanza è diretta da un lato ad impedire che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, dall'altro che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi con la propria condotta.

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

L'art. 2048 c.c. dispone che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”* dimostrando, quindi, *“ di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento”* (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della legge 11/7/80, n. 312, ancora vigente, che testualmente recita: *“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*.

Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma **obblighi organizzativi** di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (**ex art. 2043 e 2051 Codice Civile**), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Pertanto, a tutela degli alunni stessi e degli operatori scolastici, si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative finalizzate ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. Durante il trasferimento per lo svolgimento di particolari attività didattiche
6. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
8. In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
9. Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione
10. Infortuni scolastici degli alunni
11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
12. Norme finali

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati esperti.

I docenti avranno cura di:

- disporre per un'**adeguata collocazione degli zaini nell'aula** in modo da evitare intralcio o inciampo durante il passaggio e nei percorsi di uscita;
- vigilare affinché gli alunni **non si sporgano dalle finestre**;
- evitare spostamenti degli alunni nell'edificio scolastico senza sorveglianza;
- evitare di espellere momentaneamente dall'aula gli alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2007).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

I collaboratori scolastici impediranno l'accesso alle aule di genitori e personale estraneo durante le ore di lezione.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

Sono autorizzati all'entrata anticipata solo gli alunni autorizzati che fruiscono del pre-scuola e quelli che arrivano con lo scuolabus. Questi ultimi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.

“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**” (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare alcuna giustificazione e/o motivazione come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate

disfunzioni del servizio. I Sigg. Docenti, in riferimento al proprio impegno orario giornaliero, devono evitare di attardarsi nei locali della scuola

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio (ove presenti) sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. Nel caso di cambio con docente uscente, libero da impegno successivo, questi attenderà l'arrivo del docente subentrante, prima di lasciare la classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria. I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dal docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria e si coglie l'occasione per precisare che i docenti utilizzati in supplenze, durante la ricreazione, sono equiparati per la vigilanza ai colleghi delle classi ove stanno temporaneamente prestando servizio.

La ricreazione si svolge, di norma, nell'aula, sotto la sorveglianza del docente.

Qualora l'intervallo si svolga in cortile, i docenti faranno radunare la classe entro spazi che consentano la vigilanza su tutti evitando che gli alunni vengano a trovarsi in zone del cortile o della scuola non sottoposte alla diretta sorveglianza dell'insegnante. Se qualche alunno dovesse avere necessità di recarsi ai servizi o, eccezionalmente, in aula, ci si rivolgerà al collaboratore scolastico che accompagnerà l'alunno stesso. L'uscita ed il rientro vanno effettuati ordinatamente, a classi complete, con particolari riguardi in presenza di scale (ove presenti).

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno il corridoio di competenza, l'atrio interno ed i bagni al fine di regolamentarne l'accesso, impedire promiscuità e prevenire situazioni incresciose.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI PER LO VOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DIDATTICHE

La vigilanza degli alunni durante il trasferimento per lo svolgimento di particolari attività didattiche dall'aula di lezione ad altre aule speciali, laboratori, palestra o mensa e ritorno è affidata al docente della disciplina interessata, che non può essere sostituito dal personale collaboratore se non per stato di necessità.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Sarà cura di tutto il personale della scuola segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno (ove presenti) vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni ordinatamente in fila fino al cancello, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Ogni episodio di disordine, caos, pericolo e rumore sarà esclusiva responsabilità del docente.

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

In relazione all'età dell'alunno i docenti ne cureranno la riconsegna al genitore o a persona delegata.

In particolare:

i docenti della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria affideranno gli alunni ai genitori o a persone da loro delegate.

i docenti Scuola Secondaria di I° grado accompagneranno gli alunni fino al cancello dove saranno presi in consegna dai genitori. Agli alunni della scuola secondaria di I Grado, in ottemperanza alla legge n. 172 del 04/12/2017, art. 19-bis, previa autorizzazione dei genitori, dei tutori e/o dei soggetti affidatari è consentita l'uscita autonoma

In assenza di autorizzazione, i genitori/tutori/affidatari preleveranno personalmente i propri figli o attraverso i delegati.

Per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, sarà cura degli insegnanti organizzare **gruppi ordinati** che saranno accompagnati dal collaboratore al personale preposto al servizio scuolabus.

In caso di ritardo del genitore, dopo un lasso di tempo ragionevole, il docente si metterà in comunicazione con la famiglia e potrà affidare il bambino alla custodia del collaboratore scolastico che attenderà l'arrivo del genitore. Esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, saranno contattati i Vigili Urbani o la locale stazione dei Carabinieri.

7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.**

9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO.

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, chiamare, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

- La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
- Il docente presente dovrà sempre relazionare, in forma scritta, sull'accaduto.

La presente nota, con carattere di notifica, va posta all'attenzione di tutto il personale . Si pregano i Responsabili di Plesso di assicurarsi che sia letta da tutto il personale, compresi gli eventuali supplenti che si avvicindano nella scuola.

Si ringrazia per la collaborazione
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.^{ssa} Maria Teresa Barbuscio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/9*